

*Lissone, 05/11/2019*  
*Circolare n° 17*

## **Oggetto: Trasmissione telematica dei corrispettivi**

Gentile Cliente,

L'art. 2 co. 1 del DLgs. 5/8/2015 n. 127, modificato dall'art. 17 del DL 23/10/2018 n. 119, prevede l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni al dettaglio di cui all'art. 22 del DPR 633/72.

### **DECORRENZA**

Il nuovo obbligo è stato introdotto in modo graduale, come di seguito specificato:

- Dall' 1/7/2019 sono obbligati tutti i soggetti che effettuano operazioni di cui all'art.22 del DPR 633/72 e che hanno realizzato nel 2018 un volume d'affari superiore a 400.000 euro
- Dal **1/1/2020** l'obbligo è esteso a tutti gli altri soggetti

### **SOGGETTI OBBLIGATI**

Sono tenuti ad adempiere il nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72. Si tratta in pratica di tutti i soggetti passivi IVA che effettuano **attività di commercio al dettaglio e dei soggetti ad essi assimilati** che beneficiano, per tali operazioni, dell'esonero dall'emissione della fattura (fermo restando l'obbligo di emettere il documento su richiesta del cliente).

Si fa riferimento quindi a:

- Cessioni di beni effettuati da commercianti al minuto, sia in sede fissa che per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- Prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante distributori automatici;
- Prestazioni di trasporto di persone e di veicoli e bagagli al seguito;
- Prestazioni di custodia e amministrazioni titoli e altri servizi resi da aziende o istituti di credito;
- Operazioni esenti di cui all'art. 10 co. 1 n. 1 - 5 e n. 7, 8, 9, 16 e 22 del DPR 633/72;
- Attività di organizzazione di escursioni, viste della città, giri turistici ed eventi simili, svolte dalle agenzie di viaggio e turismo;

- Prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione.

L'obbligo è applicabile alla generalità dei soggetti che effettuano le operazioni sopra richiamate, **indipendentemente dalla circostanza che essi certifichino le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale.**

Si segnala inoltre che i soggetti esonerati dall'emissione della fattura elettronica (ad esempio i soggetti **minimi o forfetari**) non beneficiano di alcun esonero dall'obbligo di trasmissione dei corrispettivi.

Stessa segnalazione vale per i soggetti non stabiliti nel territorio dello stato ma identificati in Italia ai fini IVA: se effettuano operazioni di cui all'art. 22 sono obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi:

### **ESONERI**

Il DM 10/05/2019 ha previsto l'esclusione dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi sia per le **operazioni già in precedenza escluse dall'obbligo di certificazione fiscale**, sia per ulteriori tipologie di operazioni. Gli esoneri hanno carattere temporaneo e verranno meno a partire dalle date che verranno stabilite con successivi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si rimanda all'allegato per l'elenco completo dei casi di esonero.

### **STRUMENTI DI MEMORIZZAZIONE E INVIO DEI DATI**

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi possono avvenire mediante:

- I **registratori telematici** definiti dal provv. 182017/2016 dell'Agenzia delle Entrate o i registratori di cassa adattati alle nuove funzioni telematiche;
- Una **procedura web** disponibile gratuitamente nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, all'interno della sezione "Documento commerciale on line", utilizzabile sia da PC che da tablet e smartphone.
- Per il primo semestre di applicazione, i soggetti che non si sono dotati tempestivamente di registratori telematici possono adempiere all'obbligo di trasmissione secondo modalità tecniche alternative individuate dal provv. Agenzia Entrate n. 236086/2019.

Per agevolare l'acquisto o l'adattamento degli strumenti necessari alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, è prevista la concessione, per il 2019 e 2020, di un credito d'imposta pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto e l'adattamento degli strumenti, fino ad un massimo di 250 euro in caso di acquisto e 50 euro in caso di adattamento.

### **TERMINI DI TRASMISSIONE DEI DATI**

I dati relativi ai corrispettivi giornalieri vanno trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate **entro 12 giorni** dall'effettuazione dell'operazione. Resta comunque fermo il termine giornaliero per la memorizzazione dei dati e i termini di liqui-

dazione dell'IVA. In caso di utilizzo dei registratori telematici, la trasmissione avverrà giornalmente in un orario casuale all'interno dell'intervallo di funzionamento del dispositivo, in una fascia oraria compresa tra le 00.00 e le 22.00.

Sono previste procedure particolari per:

- I soggetti che trasmettono i dati al Sistema Tessera Sanitaria: possono adempiere all'obbligo mediante la trasmissione di tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria, utilizzando quindi i canali già esistenti;
- I soggetti che operano mediante tre o più punti cassa per singolo punto vendita e decidono di dotarsi di un "punto di raccolta" dal quale effettuare l'invio dei dati: devono far certificare annualmente il proprio bilancio da un Revisore Legale e dotarsi di una certificazione di conformità dei processi di controllo interno;
- I soggetti che, all'interno del proprio punto vendita gestiscono anche uno o più distributori automatici: possono utilizzare il registratore telematico anche per trasmettere i dati dei corrispettivi dei distributori automatici.

## **DOCUMENTAZIONE DELLE OPERAZIONI**

La memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi sostituiscono l'obbligo di certificazione fiscale.

In sostituzione dello scontrino o ricevuta fiscale è però prevista l'emissione, obbligatoria, del "**documento commerciale**".

Tale documento costituisce per l'acquirente titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia sulla cosa venduta.

Resta fermo l'obbligo di emissione della fattura se richiesta dall'acquirente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

Il documento commerciale emesso con l'indicazione del codice fiscale o partita IVA dell'acquirente assume validità anche ai fini fiscali. Risulta quindi idoneo per la deduzione delle spese ai fini delle imposte sui redditi e degli oneri rilevanti ai fini IR-PEF.

## **PRIMO SEMESTRE DI APPLICAZIONE**

Per il primo semestre di applicazione è prevista una moratoria delle sanzioni se il soggetto passivo trasmette i dati dei corrispettivi entro il mese successivo alla data di effettuazione dell'operazione.

La moratoria opera fino al 31/12/2019 per i soggetti che hanno realizzato nel 2018 un volume d'affari superiore a 400.000 euro e che quindi sono obbligati alla trasmissione già dal 1 luglio 2019 e dal 1/1 al 30/06/2020 per tutti gli altri.

La trasmissione entro il mese successivo, in mancanza di messa in servizio dei registratori telematici, potrà essere effettuata tramite tre diversi servizi web messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

## **SANZIONI**

Ferma restando la moratoria prevista per il primo semestre, l'omessa memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, o la trasmissione con dati incompleti o non veritieri, comporta le stesse sanzioni previste in caso di mancata emissione di scontrino o ricevuta fiscale:


- Sanzione pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo dei corrispettivi non trasmessi o non memorizzati
- La sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da tre giorni a un mese, qualora siano contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi, nel corso di un quinquennio.

Data l'imminenza dell'entrata in vigore del nuovo obbligo, si invitano tutti i clienti interessati alla trasmissione dei corrispettivi a mettersi tempestivamente in contatto con il proprio fornitore di fiducia per l'acquisto del nuovo registratore telematico o l'adattamento del registratore di cassa esistente.

Lo Studio Corno è a vostra disposizione per ogni ulteriore informazione.

Cordiali saluti,

**Prof. Fabio Corno**



## **ALLEGATO: SOGGETTI ESONERATI DALLA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI**

Sono temporaneamente esonerati dalla trasmissione telematica dei corrispettivi tutti i soggetti che compiono operazioni escluse dall'obbligo di certificazione fiscale:

- le cessioni di tabacchi e altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di privati<sup>35</sup>;
- le cessioni di prodotti agricoli da parte di produttori agricoli cui si applica il regime speciale di cui all'art. 34 co. 1 del DPR 633/72;
- le cessioni di beni risultanti da documento di trasporto integrato dall'ammontare dei corrispettivi;
- le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri (esclusi quelli di antiquariato);
- le prestazioni di servizi rese dai notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del DM 30.12.80, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari;
- le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta;
- le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie;
- le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
- le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all'imposta unica di cui al DLgs. 23.12.98 n. 504, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;
- le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;
- le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito da società finanziarie o fiduciarie e dalle società di intermediazione mobiliare;
- le cessioni e le prestazioni esenti indicate ai n. 1 - 5 e ai n. 7, 8, 9, 16 e 22 dell'art. 10 del DPR 633/72;

- le prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui al co. 1 dell'art. 12 della L. 30.12.91 n. 413, effettuate dal soggetto esercente l'attività di trasporto;
- le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;
- le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;
- le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali o altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con Pubbliche Amministrazioni;
- le prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
- le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;
- le prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
- le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;
- le prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell'abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;
- le prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
- le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolci, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
- le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri e altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
- le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
- le somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime;
- le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;

- le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti simili, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto;
- le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla L. 16.12.91 n. 398, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro loco, contemplate dall'art. 9-bis della L. 6.2.92 n. 66;
- le prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle stazioni ferroviarie, le prestazioni aventi per oggetto i servizi di deposito bagagli;
- le prestazioni aventi per oggetto l'utilizzazione di servizi igienico-sanitari pubblici;
- le prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici;
- le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni;
- le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche di cui all'art. 2 della L. 9.2.63 n. 59, se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all'art. 34 co. 4 del DPR 633/72;
- le cessioni e le prestazioni poste in essere da Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, dalle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all'art. 41 della L. 23.12.78 n. 833, nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni;
- le prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale ed internazionale rese dall'ente poste;
- le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla sezione III dell'elenco delle attività di cui all'art. 4 della L. 337/68, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all'art. 8 del DPR 21.4.94 n. 394, "qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a 50 milioni di lire";
- le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all'art. 23 co. 2 del DLgs. 22.7.99 n. 261, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito.